



CITTA' DI MARIANO COMENSE

ORDINANZA n. 17 del 08-09-2008

OGGETTO: CONTRASTO ALLE ATTIVITA' DI ABBANDONO DEI RIFIUTI E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

- Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- Visto il DM del Ministero dell'Interno 06/08/08;
- Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- Visto il D.M. 05.08.2008;
- Vista la deliberazione di Giunta del 03.09.08 n° 105 I.E., avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;
- Premesso che il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, sia sotto forma di sacchi abbandonati o corrisposti in modo irregolare, sia attraverso la creazione di vere e proprie discariche abusive è comunque presente nonostante le campagne di sensibilizzazione anche in più lingue e i controlli quotidianamente effettuati dalla società di gestione del servizio;
- Rilevato che da ultimo proprio in riferimento a tali controlli si sono verificati anche casi di minacce a cittadini che richiamavano all'ordine altri soggetti intenti a conferire in modo irregolare rifiuti abbandonandoli sul territorio comunale;

- Rilevato che tale situazione da una percezione di degrado urbano;
- Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare tali fenomeni con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

ORDINA

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia, e considerando per tale l'abbandono di rifiuti oggetto di servizio di raccolta da parte del Comune, quali in cestini di parchi, strade e cimiteri, sia l'abbandono di rifiuti che per tipologia richiedono il conferimento presso piattaforma ecologica o discariche autorizzate.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per la prima violazione e Euro 500,00 per la seconda violazione con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Comunale, ed è esecutiva dal 08.09.08.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Como, alla Questura di Como, al locale Comando dei Carabinieri di Mariano Comense, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Como, alla Polizia Provinciale di Como, alla Polizia Locale del Comune di Como.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sede di Milano o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

F.to IL SINDACO
Dott. Ing. Alessandro Turati